



COMUNE DI PEVERAGNO
Provincia di Cuneo

Piazza Pietro Toselli n. 15 - Tel. 0171-337711 - Fax: 0171-339085
e-mail: peveragno@ruparpiemonte.it



ENTE CERTIFICATO
ISO 14001: 2004

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED
ESTETISTA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 31.03.2015

SOMMARIO

- Articolo 1. Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
- Articolo 2. Modalità di svolgimento dell'attività
- Articolo 3. Segnalazione Certificata d'Inizio Attività
- Articolo 4. Forma di svolgimento dell'attività
- Articolo 5 - Disciplina dell'Affido di Poltrona
- Articolo 6. Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti
- Articolo 7. Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività
- Articolo 8. Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività
- Articolo 9. Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria
- Articolo 10. Orari di apertura e chiusura degli esercizi
- Articolo 11. Vigilanza e sanzioni
- Articolo 12. Modifiche del regolamento
- Articolo 13. Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1. Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate, oltre che dalle leggi speciali dello Stato e delle Regioni, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono: legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142; legge 17 agosto 2005 n. 174; Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge 174/2005, il Decreto Legge 31 gennaio 2007 convertito con la Legge 2 aprile 2007 n. 40, Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Attuazione direttiva servizi) – Art. 13 – Acconciatori Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno; nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Con il termine “**acconciatore**” si designa l'attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

4. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono: Legge 4 gennaio 1990 n. 1 così come aggiornato dal D.M. 12 maggio 2011 N. 110; L.R. 9 dicembre 1992 n. 54; D.L. 31 gennaio 2007 convertito con la L. 2 aprile 2007 n. 40; L.R. 23 aprile 2013 n. 5 (recante modifiche della L.R. 14 gennaio 2009 n. 1 – Testo Unico in materia di Artigianato; L.R. 9 dicembre 1992 n. 54 – Norme di attuazione della L. 4 gennaio 1990 n. 1).

5. Con il termine “**estetista**” si intende l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; in particolare la stessa, nel quadro della legislazione vigente, comprende:

la pulizia ed il trattamento del viso;

i trattamenti estetici del corpo;

il massaggio per scopi estetici del corpo e del viso;

la depilazione, la manicure e pedicure estetica;

il trucco;

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, così come aggiornato dal D.M. 12 maggio 2011 n. 110 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento (CE) 1223/2009. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92 sono comunque soggette al presente regolamento le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato alla L. 1/90, ivi compresa i c.d. “solarium” o centri abbronzatura, il bagno turco e simili.

6. Si considera inerente l'attività di estetista e pertanto soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito denominata SCIA) di cui all'art. 3, l'esercizio delle seguenti attività:

a)Centri di abbronzatura, solarium;

b)Attività di massaggio estetico e ginnastica estetica;

c)Attività di disegno epidermico o trucco semipermanente;

d)Manicure e pedicure;

e)Attività di onicotecnica (ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali) ;

f)Sauna, bagno di vapore e bagno turco.

Per “centri di abbronzatura, solarium” si intende l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone.

Per “attività di massaggio e ginnastica estetica” si intendono le relative attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.

Per “attività di disegno epidermico o trucco semipermanente”, si intende l’insieme dei trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti solo a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo (es. tatuaggi c.d. “all’Henné”), al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, anche attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Per “attività di onicotecnico”, si intende esclusivamente l’attività di applicazione e ricostruzione di unghie permanenti e di unghie artificiali mediante giusta apposizione di una protesi preconfezionata alle unghie a fini di mero abbellimento del dito, senza trattamenti che incidano sulle unghie, rimovibile in qualsiasi tempo e senza effetti invasivi sul corpo umano.

7. Si considera non inerente l’attività di estetista e, pertanto, non soggetto alla SCIA di cui all’art. 3, l’esercizio delle seguenti attività:

- a)Attività con finalità di carattere terapeutico;
- b)Attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica;
- c)Attività di tatuaggio, trucco permanente e semi-permanente;
- d)Attività di piercing.

Per “attività con finalità di carattere terapeutico” si intendono le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapista della abilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.).

Per “attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica”, si intendono le attività svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica.

Per “attività di tatuaggio, trucco permanente e semi-permanente”, si intende l’attività consistente nella colorazione di figure e disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l’introduzione nel derma di appositi pigmenti; la deposizione di colori direttamente nel derma, anche se con caratteristiche tali da risultare semipermanente, comporta che l’attività sia assimilata a quella di tatuaggio.

Per “attività di piercing”, si intende l’attività consistente nell’inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo.

8. Le attività di tatuaggio e piercing, sebbene non soggette alla SCIA, di cui all’art. 3 del presente regolamento, soggiacciono alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 22/05/2003.

Articolo 2. Modalità di svolgimento dell’attività

1. L’attività di acconciatore od estetista deve essere esercitata in forma di impresa costituita nelle forme previste dalla legge e cioè sia in forma individuale, sia in forma societaria.

2. La **direzione tecnica** di ogni singola unità locale deve essere affidata pertanto a un soggetto in possesso di tale qualificazione professionale che garantisca la presenza nell’esercizio durante lo svolgimento dell’attività.

3. Analogamente, per le imprese societarie, il possesso della qualifica non deve necessariamente sussistere in capo ad uno o più soci, ma è sufficiente che sia nominato almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale che garantisca la presenza nell’esercizio durante lo svolgimento dell’attività.

4. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o tramite posteggio.

5. Tali attività possono essere svolte presso il domicilio del cliente o presso la sede designata dal cliente, su richiesta di quest’ultimo, da parte di coloro che hanno presentato la prescritta SCIA o da loro dipendente incaricato, purché recante al seguito copia della SCIA.

6. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente, circoli privati, previa presentazione della prescritta SCIA, comprovata disponibilità dei locali e solamente in orari coincidenti con quelli comunicati ai sensi dell’art. 9.

7. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere svolte presso i locali di abitazione dell' esercente, a condizione che:

- L'interessato presenti preventivamente la SCIA al Comune;
- Per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui all'articolo 6. del presente Regolamento;
- L'esercente stesso consenta i controlli da parte dell'Autorità competente.

8. È vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, anche se svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi, a titolo didattico o altro, senza preventiva presentazione della SCIA, di cui all'art. 3, e a condizione che le prestazioni non comportino corrispettivo sotto alcuna forma, neppure come rimborso per l'uso dei materiali di consumo. Tali prescrizioni non si applicano per quelle iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzate dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

9. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati al fine della continuità dei trattamenti in corso, in assenza di autorizzazione/ SCIA per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa.

Articolo 3. Segnalazione Certificata d'Inizio Attività

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto a SCIA da presentarsi al Comune tramite SUAP ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, qualunque sia la natura giuridica dell'impresa ed ovunque tali attività siano esercitate (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali come definiti dall'art.4 del D.lgs.114/98, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati); tale segnalazione è valida per i locali in essa indicati.

2. Con la SCIA l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei seguenti presupposti e requisiti:

- a) Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività nonché superficie minima dei locali come prescritto dall'articolo 6;
- b) Disponibilità dei locali;
- c) Rispondenza dei locali alle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso;
- d) Possesso della qualificazione professionale in capo al responsabile tecnico dell'unità locale oggetto della SCIA.

3. Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

4. **Il soggetto preposto** in possesso della qualificazione professionale **che assume la responsabilità tecnica** deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla SCIA e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia o altra causa di forza maggiore, il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.

5. Il recesso del responsabile tecnico dovrà essere comunicato a cura dello stesso; contestualmente il titolare dell'attività dovrà presentare comunicazione di nomina di nuovo responsabile tecnico in assenza della quale l'attività è da considerare sospesa.

6. Il subingresso, il trasferimento di sede e ogni modificazione concernente le attività soggette al presente regolamento (variazione ragione sociale, ampliamento del locale, ecc.) sono soggetti alla presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

7. Le SCIA devono essere trasmesse per via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Peveragno (di seguito denominato SUAP), ed in particolare devono essere indicati:

- a) Le generalità del dichiarante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale/P.IVA);
 - b) L'ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
 - c) L'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista);
 - d) Il possesso dei presupposti e requisiti legislativi e regolamentari per l'esercizio dell'attività;
 - e) Deve essere prodotta copia carta d'identità o documento di riconoscimento valido;
 - f) Nel caso in cui si tratti di cittadino straniero è necessario fornire anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
8. All'atto della presentazione della SCIA devono essere presenti i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, che devono essere autocertificati. In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro presenza deve essere asseverata da tecnico abilitato utilizzando l'apposita modulistica (allegato A). Relativamente alla qualificazione professionale e alla nomina del Direttore Tecnico, è richiesta copia del attestato (se presente) o negli altri casi, dettagliata autocertificazione dei requisiti.
9. In caso di presenza di tutti i requisiti di cui al comma 2 punti a), b), c), d) nonché della relativa asseverazione, l'attività può essere iniziata dalla data della ricevuta del SUAP del Comune di Peveragno ;
10. Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.
11. Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari verrà inviata all'A.S.L. per lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse.
12. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati alle procedure del SUAP ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n. 40.
13. In caso di subingresso, per atto tra vivi, dovrà essere prodotta copia del relativo contratto di cessione aziendale.

Articolo 4. Forme di svolgimento dell'attività

1. Una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 può presentare SCIA in numero non superiore al numero dei soci qualificati che operano professionalmente nell'impresa.
2. Lo stesso soggetto può essere nominato responsabile tecnico di più unità locali purché venga accertato che le diverse sedi hanno orari diversi.
3. Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente dallo stesso titolare negli stessi locali, nel pieno rispetto di tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento (igienico sanitari, responsabile tecnico, ecc.);
4. Lo svolgimento congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nello stesso esercizio può avere luogo previa presentazione di specifica SCIA, a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per esercitare le attività e che esse vengano svolte in locali distinti e separati; possono essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti (sala di attesa, reception); nel caso in cui per qualsiasi ragione venissero a mancare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, l'impresa dovrà regolarizzare immediatamente la situazione o sospendere l'attività dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale.
5. In caso di cessione di ramo d'azienda a soggetto terzo, è richiesta la presentazione di specifica SCIA di subingresso ai sensi dell'art 3 del presente regolamento. Le due imprese risultanti dovranno avere locali fisicamente separati.
6. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la sua voltura è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. In assenza di una delle qualificazioni professionali prescritte, è ammessa la sospensione di tale attività per un anno al

fine di regolarizzare la posizione ed ottenere la conseguente voltura, durante tale periodo è interdetto lo svolgimento dell'attività non coperta da un responsabile tecnico qualificato.

7. Scaduto tale termine senza aver dimostrato il requisito e senza aver provveduto a segnalare la voltura, l'attività per cui non si sono dimostrati i requisiti prescritti, si intende decaduta.

Articolo 5 - disciplina dell'Affido di Poltrona

1. I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio, possono concedere in uso a terzi, solo se in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. *(Tale possibilità è prevista nell'"Avviso Comune" sottoscritto in data 25.11.2011 in occasione dell'accordo delle organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di " Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Pfercing e Centri, ed il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare del del 31 gennaio 2014 n. 16361 ha confermato che l'affido di poltrona/cabina non è in contrasto- con la vigente normativa che disciplina la materia dell'attività di acconciatore ed estetista)*

E' possibile altresì l'esercizio dell'attività di estetista da parte del professionista che si rechi ad operare presso altra sede in cui sia già legittimamente esercita l'attività di acconciatore (così come il caso inverso), purché esso sia preceduto dall'adeguamento dei locali e da apposita segnalazione certificata di inizio attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico (al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività) *(possibilità prevista dal Ministero dello sviluppo economico con il parere 19468 dell'11 febbraio 2015)*

2. Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore ed estetista (regolarmente esercitata da soggetto iscritto presso la Camera di Commercio), in locali in riferimento ai quali è stata presentata (in base alle vigente normativa ed al vigente Regolamento Comunale) apposita SCIA oppure è stata ottenuta autorizzazione all'esercizio, è ammesso l'affido-di poltrona/cabina.

3. I soggetti del rapporto contrattuale "affido di poltrona/cabina" sono:

- **Il titolare dell'esercizio** di acconciatore/estetista in locale già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore;
- **L'affidatario** : l'operatore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, che esercita in modo autonomo la propria attività.

Gli stessi soggetti dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le ed i contenuti delle rispettive obbligazioni. Il contratto deve essere realizzato con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate.

4. L'affitto di poltrona/cabina è ammesso:

- per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare ha presentato SCIA / ottenuto autorizzazione relativamente ai locali sede dell'attività di acconciatore, di estetista o entrambi.
- Per l'esercizio dell'attività di estetista da parte di un professionista che si rechi ad operare presso altra sede in cui sia già legittimamente esercita l'attività di acconciatore (così come il caso inverso), **purché esso sia preceduto dall'adeguamento dei locali e da apposita segnalazione certificata di inizio attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico** (ciò al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività) **possibilità prevista dal Ministero dello sviluppo economico con il parere 19468 dell'11 febbraio 2015.*

Per ogni esercizio può essere stipulato un solo contratto di affido di poltrona nel rispetto dei limiti indicati al punto 6

5. Il contratto deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche :

- durata non inferiore a mesi 6;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dal titolare dell'esercizio, indicate in apposita planimetria allegata;

- la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - le responsabilità assunte dalle singole parti, nel rispetto della normativa di settore, in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- 6.** Al fine di inquadrare il rapporto contrattuale nell'ambito dell'affidamento parziale dei beni e delle strutture dell'azienda, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dei "affido di poltrone/cabina":
- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti
- 7.** L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività anche con l'eventuale ausilio di collaboratori.
- 8.** I soggetti del rapporto contrattuale svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. Il rapporto contrattuale può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Ognuno degli imprenditori presta la propria opera esclusivamente sulla propria clientela, alla quale è rilasciata la relativa ricevuta fiscale.
- 9.** L'affidatario può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in uso, le attrezzature di lavoro di diretta proprietà. In tal caso le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso delle dichiarazioni di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza.
- 10.** La coesistenza delle attività deve essere effettuata nel rispetto della normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 11.** Il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono esporre all'interno dei locali indicazione del rapporto di affido in atto all'interno dell'azienda, unitamente alla comunicazione congiunta presentata al Comune per l'attivazione del rapporto di affido. All'interno dei/dei locali deve essere altresì esposto un cartello con l'indicazione degli orari praticati sia dal Titolare che dall'Affidatario; qualora il titolare non sia presente all'interno dell'esercizio è necessario che l'assenza venga idoneamente rappresentata con l'indicazione della durata; la stessa non può essere superiore a giorni 30, fatte salve ragioni comprovate da condizioni di salute .
- 12.** All'atto stipulazione del contratto il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono constatare la conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali ed il rispetto delle norme igienico sanitarie che disciplinano la materia e devono darne atto nel contratto. Nel contratto deve essere altresì indicato il rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in considerazione della coesistenza di due attività nello stesso locale.
- 13.** L'affidatario può utilizzare le attrezzature di lavoro e prodotti funzionali alle prestazioni, presenti nell'attività purché nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e nel rispetto degli accordi contrattuali.
- 14.** È fatto obbligo sia per il titolare dell'attività che per l'affidatario di cabina/poltrona di esporre il proprio cartello prezzi relativi alle prestazioni effettuate.
- 15.** Qualora in fase di vigilanza vengano accertate condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito dell'attività svolta dal titolare o in quella esercitata dall'affidatario della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati all'intero esercizio.
- 16.** L'affido di poltrona/cabina" è soggetto a previa comunicazione a cura dell' affidatario, al SUAP Comune.
- 17.** Alla comunicazione congiunta deve essere allegata:
- a) copia del contratto sottoscritto con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate (con il contenuto previsto al precedente punto 5)

- b) planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività - in scala 1:100 - con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parie dei locali interessati dalla specifica attività, a-firma congiunta dei due operatori;
- c) Asseverazione a firma di tecnico abilitato (come allegato A)
- d) Relativamente alla qualificazione professionale e alla nomina del Direttore Tecnico, è richiesta copia del attestato (se presente) o negli altri casi, dettagliata autocertificazione dei requisiti.
- e) Elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'affidatario eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività, in possesso dei prescritti requisiti tecnici-igienico-sanitari;

Articolo 6. Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

1. Per gli esercizi non preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) I locali devono essere adibiti esclusivamente a tale attività, non essere direttamente comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione, essendo richiesti ingressi separati;
- b) Un'altezza non inferiore a mt. 2.70. Qualora vi sia la presenza di personale dipendente l'altezza non deve essere inferiore a mt. 3 con possibilità di deroga come previsto dall'allegato 4 punto 1.2.4 dell'art. 63 comma 1, del Dlg.81/08.
- c) Una superficie areo-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. L'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (Dlg81/08 e s.m.i.). In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili;
- d) I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (centri storici) anche servizi igienici esterni all'edificio in comune con altre attività sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimenti ricoperti di piastrelle gresificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti ad attività di acconciatore e/o estetista, di antilatrina con porta a chiusura automatica;
- e) Gli impianti tecnologici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008.

2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione con esclusione delle tappezzerie in carta: è consentita la tinteggiatura dei locali purché vengano utilizzati smalti a base acrilica o equivalente facilmente lavabili e disinfettabili. Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati in caso rifacimento del pavimento.

3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavandino di metri 0,30 dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto delle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire sui capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

5. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate del presente Regolamento devono essere dotati di pattumiera con apertura a pedale, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

6. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

7. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti in materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

8. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS) e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

a) L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c) di iniziare ciascun servizio il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d) Nell'attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) Per ogni nuovo cliente deve essere usata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) Le persone che presentano eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili devono presentare certificazione medica di non contagiosità;

g) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati, dopo essere stati accuratamente lavati e disinfettati;

h) La sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo di apparecchiature idonee allo scopo e in base alla tipologia di attività esercitata (es. raggi ultravioletti, sterilizzazione a calore secco, calore umido o autoclave).

i) I rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; dopo l'utilizzo i materiali monouso devono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.

- j) In caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che l'operatore inviti il cliente a sottoporsi a controllo medico ed a eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;
- k) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- m) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;
- n) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- o) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- p) Nei locali in cui si originano gas o vapori irrespirabili o tossici o infiammabili e in quelli in cui si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il titolare dovrà adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne per quanto possibile lo sviluppo e la diffusione. I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente. L'aspirazione degli inquinanti aerodispersi deve essere realizzata, per quanto tecnicamente possibile immediatamente vicino al luogo dove essi vengono originati.
9. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.
10. L'idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere autocertificata oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.
11. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore ed estetista, debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, punto 8 della L.R. 26.3.1990, N. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitati e pertanto classificabili nella classe del predetto art.14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Articolo 7. Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

1. Nel caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni o, in mancanza di questi, gli eredi legittimi possono subentrare nella titolarità o nella gestione dell'azienda, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa SCIA deve essere presentata entro sei mesi dall'evento.
2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della SCIA e l'attività deve essere cessata, salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Articolo 8. Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività

1. In caso di accertata mancanza dei requisiti igienico-sanitari da parte degli organi preposti, l'attività può venire sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque

dovranno essere sanate entro il termine fissato dal competente organo tecnico, pena la cessazione dell'attività stessa.

2. In caso di sospensione di attività per periodi superiori a 60 giorni, è prescritta specifica autorizzazione rilasciata dal competente Dirigente per un massimo di un anno, eventualmente prorogabile su motivata richiesta dell'interessato.

3. Il Comune ordina la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

a) Perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3, salvo quanto previsto dall'articolo precedente;

b) Sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari;

c) Sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

4. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare tramite SUAP apposita comunicazione all'ufficio comunale competente entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione stessa, restituendo la SCIA.

Articolo 9. Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria.

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la SCIA, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Articolo 10. Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico, dell'orario di apertura settimanale.

2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 7.00, chiusura serale non oltre le ore 23.00; l'orario di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati per iscritto all'ufficio comunale competente.

3. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di osservare la chiusura domenicale e la chiusura festiva infrasettimanale.

4. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe di ordine generale agli orari di apertura comunicati all'amministrazione comunale da ogni singola impresa

5. È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Articolo 11. Vigilanza e sanzioni

1. Agli effetti dell'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale e qualsiasi Autorità alla quale siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, salvo che la violazione non costituisca reato o che venga sanzionata da disposizioni legislative specifiche, è punita con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Chi esercita attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n.1/1990, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di 516 Euro a un massimo di 2582 euro con le procedure di cui alla Legge Regionale n. 38/1987.

4. Chi esercita attività di acconciatore senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n.174/2005, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di

una somma da un minimo di 250 Euro a un massimo di 5000 euro secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.

5. Il competente Dirigente/ Responsabile del Servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza aver presentato la prescritta SCIA, dandone comunicazione alla Camera di Commercio e a tutti gli organi preposti al controllo.

6. E' disposta l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o SCIA.

7. E' disposta la sospensione dell'esercizio delle attività autorizzate qualora siano esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale.

8. L'ordine di sospensione è revocato quando l'esercente nomina un nuovo soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la responsabilità tecnica accettando l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.

9. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.

Articolo 12. Modifiche del regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento saranno apportate previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Le consultazioni potranno avere luogo mediante riunioni appositamente convocate ovvero mediante richiesta di espressione di parere scritto.

Articolo 13. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore allorché sia divenuto esecutivo, a norma dell'art. 134 del D.lgs.18/08/2000 n. 267.

2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato (in quanto sostituito dal presente) il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2011 così come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 14/07/2011.

ATTESTAZIONE / ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

DELL'ATTIVITA' RESA DA TECNICO ABILITATO
(art. 19, comma 1 – legge 241/1990) ALLEGATO A

PER

L'APERTURA DI ESERCIZI DI ACCONCIATORE - ESTETISTA – "AFFITTO POLTRONA"

Il sottoscritto
nella sua qualità di
tecnico abilitato iscritto al numero dell'Ordine / Collegio dei
..... della provincia di
consapevole di assumere con la presente la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità e altresì consapevole di quanto previsto dagli artt. 359 e 481 c.p. e delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 19 della legge 07/08/1990. n. 241 ed in relazione alla presente segnalazione certificata di inizio attività

Che i locali nelle disponibilità di : _____

La/ _____

nato/a _____ il ____/____/____,

residente a _____

Legale Rappresentante della Ditta denominata _____

C.F. / P. IVA _____

con sede nei locali siti in _____,

(tel. _____), nei quali si intende svolgere l'attività di:

ACCONCIATORE ESTETISTA Affitto Poltrona per

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o concernenti dati non rispondenti a verità, sotto la sua responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 21-46-47-48 del DPR 445/2000

ATTESTA / ASSEVERA

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

sono:

muniti di agibilità edilizia;

muniti di destinazione d'uso commerciale;

in regola con la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

in regola con la vigente normativa di sicurezza;

(in regola o non soggetti..) specificare..... alla la vigente normativa di prevenzione incendi;

(in regola o non soggetti..) specificare..... alla vigente normativa ambientale, con particolare riferimento al clima ed all'impatto acustico, alle emissioni in atmosfera;

in regola relativamente allo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti;

in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria (VEDASI SEZIONE A SEGUITO)*

Ai fini di consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 241/1990, **si allegano** gli elaborati tecnici necessari di seguito elencati:

- a)
- b)
- c)
- d)

normativa igienico-sanitaria (*)

che i locali rispondono ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché dal Regolamento comunale.

presa visione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA, in merito ai requisiti igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di acconciatore / estetista (cancellare la voce che non interessa) precisa:

n° locali costituenti l'attività e relativa destinazione d'uso:

Superficie totale locali lavoro (esclusi bagni, disimpegno, ripostigli, corridoi, ecc.) mq _____

n° posti di lavoro previsti _____

n° cabine (per ESTETISTE) _____

Superficie minima cabine mq _____

Addetti totali all'atto della presentazione della presente dichiarazione n° _____ (di cui dipendenti n° _____)

- L'altezza interna dei locali è conforme a quanto disposto dal regolamento Comunale e dalla vigente normativa nazionale.
- La ventilazione dei locali di lavoro avviene (segnalare l'opzione di interesse):
 - tramite porte e finestre apribili verso l'esterno (di superficie di almeno 1/8 della rispettiva superficie in pianta);
 - con la realizzazione di impianto di condizionamento conforme alle norme di buona tecnica (quali UNI 10339).
- L'illuminazione dei locali di lavoro avviene (segnalare l'opzione di interesse):
 - totalmente tramite infissi esterni a vetri o similari di superficie di almeno 1/8 della rispettiva superficie in pianta;
 - con la realizzazione di mezzi artificiali che garantiscano in ogni condizione, il livello di illuminamento previsto per l'attività svolta dalle norme di buona tecnica (quali UNI 10530).
- All'interno dell'unità locale sono disponibili n° _____ servizi igienici, ad uso esclusivo dell'attività, dotati di pavimento e pareti lavabili e impermeabili, aerazione naturale (finestra prospiciente verso l'esterno) oppure di aerazione forzata.
- È disponibile acqua corrente, calda e fredda.
- Sono disponibili n° _____ locali o aree ad uso spogliatoio.

DICHIARA INOLTRE CHE PRESSO L'ESERCIZIO E' DISPONIBILE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- dichiarazione di conformità dell'IMPIANTO ELETTRICO ai sensi del D.M. 37/2008 (compresa idoneità messa a terra);
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 dell'eventuale IMPIANTO TERMICO;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 dell'IMPIANTO IDRO-SANITARIO;

- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 dell'eventuale IMPIANTO A GAS (es. scalda-acqua);
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 dell'eventuale IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO;
- dichiarazione di conformità e manuale d'uso delle ATTREZZATURE utilizzate presso l'esercizio.

In caso di impianti preesistenti, ove non sia possibile reperire la documentazione di cui sopra, è consentita la presentazione di apposita dichiarazione di verifica della funzionalità dell'impianto resa da installatore qualificato o progettista ai sensi del D.M. 37/2008.

ALLEGA:

- PLANIMETRIA (in duplice copia) in scala 1:100 con destinazione d'uso dei locali e indicazione delle postazioni di lavoro, timbrata e firmata dal titolare.

- SINTETICA RELAZIONE riportante quanto segue:

elencazione di tutte le attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche utilizzate all'atto della presentazione della presente dichiarazione; (N.B. Per le attività di "Affitto Poltrona" la relazione dovrà contenere tutto quanto previsto dal Regolamento COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA all'art. 5 - disciplina dell'Affido di Poltrona)

- a) descrizione delle modalità di disinfezione degli utensili all'atto della presentazione della presente dichiarazione.

DATA: _____

FIRMA: _____

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali comunicati sono utilizzati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso.

In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.